

COMUNE DI FROSSASCO

ART. 12 LEGGE 7/8/1990 n. 241. CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Art. 1: L'Amministrazione Comunale riconosce le funzioni espletate in campo Sociale da persone, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati, intende, inoltre, appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2: I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra gli Enti, Associazioni Culturali e Sportive, Istituzioni, Organismi che operano sul territorio aventi le seguenti finalità: socio assistenziali, incentivazione pratica sportiva tra i giovani, iniziative integrative per l'istruzione scolastica obbligatoria, arricchimento culturale con particolare interesse locale, mantenimento dei valori storico-religiosi, iniziative ricreative folkloristiche con particolare interesse locale, private famiglie o persone singole in situazioni di disagio e di bisogno accertato, sostegno ad iniziative per la salvaguardia ambientale, sostegno umanitario in caso di calamità.

Art. 3: L'entità dei contributi viene determinata annualmente, tenendo conto delle esigenze di bilancio del Comune, su richiesta scritta e motivata, sottoscritta dai rappresentanti dell'Istituzione Ente o Associazione. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Essi devono essere direttamente funzionali all'attività svolta e costituire compartecipazione alla spesa sostenuta o da sostenere e non copertura totale delle spese occorrenti, per l'organizzazione dell'attività.

Art. 4: La Giunta Comunale concederà i contributi agli Enti, Associazioni o privati che, per Statuto, non perseguono scopo di lucro, siano essi di carattere culturale, sportivo, assistenziale, ricreativo, storico, umanitario od ecologico / ambientale.

Art. 5: La richiesta di contributo deve essere accompagnata dal progetto dell'attività da organizzare. Tale progetto deve contenere in dettaglio le fasi di svolgimento in relazione all'aspetto economico ed operativo, i fini da perseguire ed i benefici da conseguire.

Saranno prioritariamente considerati i progetti delle Associazioni o Enti che concordano preventivamente i programmi con l'Ente Comune. Tuttavia essi dovranno allegare al progetto una relazione economico-finanziaria dimostrante l'attività complessiva.

Art. 6: I progetti dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale 30 gg. prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio comunale. Essi verranno esaminati ed approvati dalla Giunta Comunale ed inseriti, in termini di stanziamento finanziario nello schema di bilancio preventivo del Comune, e sotto forma di "piano" sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale pri

ma dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

Le richieste pervenute oltre i termini previsti saranno esaminate dopo quelle arrivate nei limiti indicati.

Il contributo comunale sarà condizionato alle disponibilità finanziarie dei capitoli specifici.

Art. 7: Le erogazioni verranno effettuate a consuntivo, previo rendiconto dimostrativo della spesa sostenuta e del beneficio raggiunto. Nei casi di progetti realizzati nel tempo, il contributo stanziato in bilancio preventivo del Comune può erogarsi in più somministrazioni, a seguito di avvenuta constatazione dei benefici parziali ottenuti nei limiti stabiliti dalla Giunta.

Art. 8: Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio vengono erogati con atto deliberativo della Giunta su proposta del Servizio Sociale.

Art. 9: L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, famiglie, Associazioni od Enti pubblici e privati viene disposta con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti principi:

- a) il beneficio economico disposto deve essere finalizzato al raggiungimento di un pubblico interesse;
- b) la concessione in uso di beni patrimoniali deve essere preventivamente pubblicizzata ed il corrispettivo non deve essere mai inferiore all'onere dei costi di gestione sostenuti dall'Ente Comune per i beni stessi;
- c) prevedere il responsabile e il loro gradi responsabilità;
- d) nell'eventualità di più richieste dev'essere formulata apposita graduatoria su parametri generali ed uniformi, proposte dall'Ufficio competente.

Per l'uso temporaneo di beni mobili, il corrispettivo deve corrispondere ad equivalente spesa di manutenzione, attestata annualmente dall'Ufficio competente in base al conto economico.

Norma finale e transitoria:

Per l'anno 1991 le richieste di contributo potranno essere presentate in deroga all'art. 6.